

Proc. n. 11124/2016 V.G.



**TRIBUNALE DI TORINO**

Sesta Sezione Civile

Il Giudice Designato, dott.ssa Manuela Massino,  
letto il ricorso con cui [REDACTED] ha formulato domanda di **liquidazione del patrimonio**, ai sensi dell'art. 14 *ter* legge n. 3/2012;  
ritenuta la competenza del Tribunale adito;  
rilevato che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett a) della legge n. 3/2012 e che sussistono i requisiti soggettivi indicati dal comma 2 dell'art. 7 della citata legge;  
rivelato che la debitrice ha depositato la documentazione richiesta dagli art. 9, commi 2 e 3, e 14, comma 3, della legge n. 3/2012;  
preso atto che il professionista nominato dal Tribunale ed incaricato a svolgere i compiti e le funzioni attribuiti all'organismo di composizione della crisi, dr. [REDACTED] pur esprimendo forti riserve in ordine al risultato concretamente conseguibile, non ha escluso la fattibilità della liquidazione del patrimonio e non ha rilevato la sussistenza di atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;  
rilevato che sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *quinques* Legge 3/12;  
rilevato che ogni questione sull'esdebitazione non potrà che essere valutata successivamente alla chiusura della procedura, all'esito della quale è rimessa la verifica della sussistenza in concreto dei presupposti di cui dell'art. 14 terdecies della l.n.3/2012, in particolare quelli previsti dalla lettera f) della citata norma, risultando tale presupposto non valutabile allo stato, in astratto ed ex ante, in particolare stante la modesta commerciabilità del diritto reale parziale oggetto della liquidazione;  
ritenuto che il Liquidatore nominato debba procedere alla liquidazione dei beni immobili e mobili con modalità di vendita che consentano di perseguire il maggior soddisfacimento dei creditori e dunque con idonea pubblicità e invito a manifestazioni di interesse;

**dichiara**

aperta la procedura di liquidazione dei beni mobili e immobili di [REDACTED]

**nomina**



liquidatore il dr. [REDACTED], con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui all'art. 14 *sexies* L. 3/12;

**dispone**

che, sino all'emanazione del decreto di chiusura della liquidazione di cui all'art. 14 *novies* comma 5 Legge 3/12, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

**dispone**

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati a cura del Liquidatore, sui siti internet [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net) e [www.asteimmobili.it](http://www.asteimmobili.it), nonché trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

**dispone**

che, qualora non vi abbia ancora provveduto, il Liquidatore dia notizia all'Agente della riscossione e agli Uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante;

**ordina**

che il debitore consegni al Liquidatore tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto della liquidazione;

**ordina**

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari a cura del Liquidatore (ove il patrimonio comprenda beni mobili o beni immobili registrati).

Si comunichi.

Torino, 14 giugno 2017.

Il Giudice Delegato  
(Dr.ssa Manuela Massino)

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
Depositato in Cancelleria

Torino, **19 GIU. 2017**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
D.ssa Raffaella BARBATO

